



COMUNE DI VEZZA d'ALBA
(Provincia di Cuneo)

RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPATE
ANNO 2021

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2021

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI”, si era provveduto ad approvare, ai sensi dell’art 24 del D.L.gs 19/08/2016, n. 75, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vezza d’Alba;

Con successiva deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 14/12/2018 avente ad oggetto: “ART. 20, D. LGS. N. 175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. DETERMINAZIONI”, si provvedeva di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Vezza d’Alba per l’anno 2018 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate);

Con successiva deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ART. 20, D. LGS. N. 175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. DETERMINAZIONI”, si provvedeva di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Vezza d’Alba per l’anno 2019 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate);

Con successiva deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2020 avente ad oggetto: “Art. 20, D. Lgs. n. 175/2016. Revisione ordinaria delle partecipazioni. Determinazioni”, si provvedeva di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Vezza d’Alba per l’anno 2020 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate);

L’art. 20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.*

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti,.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Vezza d'Alba non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l'Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell'esercizio, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.a.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero
Dir_3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
Dir_5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Dir_6	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea s.p.a.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,1709% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.52.333.855,00

Patrimonio netto al 31.12.2020: €.89.054.971,00

Principali indicatori

Numero medio dipendenti	49,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	7
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	4.436.045,00
Compensi amministratori	128.992,00
Compensi componenti organo di controllo	72.880,00

FATTURATO	
2020	
2019	
2018	
2017	6.886.539,00
2016	17.234.478,00
FATTURATO MEDIO TRIENNIO	24.121.017,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (ultimi cinque esercizi)	
2020	2.459.881,00
2019	1.746.446,00
2018	1.087.337,00
2017	5.590.077,00
2016	2.113.858,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento, e fornisce direttamente servizi nel territorio comunale tra cui il Servizio Idrico mediante la controllata Tecnoedil Spa, che è consorziata nella Società AETA S.c.a.r.l. (che gestisce il servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'Ato n. 4 Cuneese)

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero
-------	------------------	--------------------------------------

Anno di costituzione: 1996

Data termine della società: _____ La società è attiva

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Promozione turistica del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,14% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.70.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2020: €.70.658,00

Principali indicatori

Numero medio dipendenti	19
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	918.741,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	24.171,00

FATTURATO	
2019	2.318.081,00
2018	1.464.340,00
2017	1.330.539,00
FATTURATO MEDIO TRIENNIO	1.704.320,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (ultimi cinque esercizi)	
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.

AZIONI INTRAPRESE

La partecipazione della Regione Piemonte con una maggiore presenza nel capitale sociale. L'ampliamento dell'ambito territoriale e l'ammissione di nuovi soci (Comuni della Provincia di Asti) nella compagine sociale ha comportato il cambio della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl" e la modifica dello statuto approvato dal Comune di Vezza d'Alba con deliberazione C.C. n. 43 del 14/12/2018.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.

L'unione dei due ambiti territoriali sotto un'unica ATL, come richiesto dalle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico, di concerto con la Regione Piemonte, garantirà una continuità territoriale e un unico sistema di governo turistico per i territori di Langhe e Roero e della provincia di Asti. Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali i Comuni, qualora non sottoscrivano l'aumento di capitale previsto risulteranno avere una quota minore di partecipazione sociale.

Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana comporterà una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica.

Il Comune di Vezza d'Alba non ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale pertanto la quota di partecipazione nella società è diminuita al 0,46%.

Dir_3	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1992

Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE)

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,9217% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €20.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2017: €31.060,00

Principali indicatori

Numero medio dipendenti	4,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	49.173,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	4.419,00

FATTURATO	
2019	
2018	
2017	177.948,00
2016	178.679,00
MEDIO TRIENNIO	356.627,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (ultimi cinque esercizi)	
2020	
2019	
2018	
2017	1.201,00
2016	1.966,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

· Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

· Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);

2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi

comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;

3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

Dir_4	C.F. 03168260044	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 1999

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione servizio idrico integrato

Principali indicatori

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,551% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 200.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2020: € 33.216.176,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2019

Numero medio dipendenti	31
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	2.043.361,00
Compensi amministratori	18.000,00
Compensi componenti organo di controllo	19.438,00

FATTURATO	
2020	10.495.161,00
2019	10.531.991,00
2018	10.047.093,00
FATTURATO MEDIO TRIENNIO	€ 10.358.081,67

RISULTATO D'ESERCIZIO (ultimi cinque esercizi)	
2020	1.361.267,00
2019	1.287.328,00
2018	1.272.213,00
2017	1.242.749,00
2016	1.171.779,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

A seguito di reciproci confronti, gli organi amministrativi di SISI, SIPI e SIIAR hanno valutato l'opportunità e la convenienza di addivenire all'unificazione delle sopra nominate società e ciò mediante la fusione per incorporazione di SIPI e SIIAR in SISI, dando luogo ad un'unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura di società in house providing che, verosimilmente, sarà affidataria, in via indiretta, dei medesimi compiti oggi facenti capo alla stessa.

In tal modo si realizzerebbe un'integrazione funzionale degli impianti e delle reti in capo alla società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la ripartizione delle proprietà pro-quota tra i singoli Comuni associati, e la perdita dell'utilità collettiva per cui gli impianti furono realizzati ed alla quale sono tuttora finalizzati.

Pertanto, deve permanere una forma di proprietà indivisa degli impianti e delle reti di cui trattasi.

Gli organi amministrativi di SISI s.r.l, SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. hanno predisposto il progetto di fusione e la connessa relazione ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-quinquies del Codice civile nonché acquisito la relazione dell'esperto, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. ed ancora predisposto l'adeguamento dello statuto della società in house rinveniente.

Il Comune non ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di SIPI SRL e di SIIAR SRL in SISI SRL come risulta da deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 14/12/2018.

In data 04/09/2019 il Comune ha abbandonato il giudizio di merito di opposizione alla fusione per incorporazione di S.I.P.I. s.r.l. in S.I.S.I. s.r.l.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

Dir_5	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2004

Data termine della società: 31/12/2030

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,30% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.2.500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2017: €.9.401.358,00

Principali indicatori

Numero medio dipendenti	44,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.946.489,00
Compensi amministratori	14.388,00
Compensi componenti organo di controllo	25.160,00

FATTURATO	
2020	11.953.167,00
2019	10.272.716,00
2018	10.015.963,00
FATTURATO MEDIO TRIENNIO	€ 10.004.057,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (ultimi cinque esercizi)	
2020	257.454,00
2019	180.686,00
2018	149.695,00
2017	220.060,00
2016	241.567,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

· **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

· **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2018 ai soci è pari ad euro 1.115,00.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_6	C.F. 0199990004	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l.
-------	-----------------	---

Anno di costituzione: 1987

Data termine della società: 31/12/2060

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione del Mercato e
Potenziamento dei suoi
impianti e promozione
agricola del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 4,13%
(percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 83.573,00

Patrimonio netto al 31.12.2020: € 1.285.796,00

Principali indicatori

Numero medio dipendenti	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	69.720,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	

FATTURATO	
2018	
2017	361.353,00
2016	407.486,00
FATTURATO MEDIO TRIENNIO	€ 768.839,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (ultimi cinque esercizi)	
2020	1.675,53
2019	9.504,31
2018	1503,00
2017	3.262,00
2016	-7.139,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui agli articoli 4 e 26.

Motivazione:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, di cui è stata avviata la procedura per la cessione della quota con deliberazione n. 32/G.C. del 23/07/2018 ed in data odierna è stato approvato l'esercizio del diritto di recesso con deliberazione n. 35/C.C. .

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Il Comune con propria precedente deliberazione è stata approvata la modifica statutaria della società Mercato Ortofrutticolo del Roero ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. n.175/2006;

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

Perfezionamento dello statuto.